

Codice A1817B

D.D. 28 agosto 2023, n. 2225

Nulla osta ai soli fini idraulici per l'ottenimento della derivazione d'acqua superficiale dal Lago Maggiore ad uso civile (irrigazione aree verdi pubbliche) in Comune di Meina (NO), interessante e antistante le aree demaniali censite al N.C.T. mapp. 227 del Fg. 3. Richiedente: Comune di Meina (NO).



ATTO DD 2225/A1817B/2023

DEL 28/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici per l'ottenimento della derivazione d'acqua superficiale dal Lago Maggiore ad uso civile (irrigazione aree verdi pubbliche) in Comune di Meina (NO), interessante e antistante le aree demaniali censite al N.C.T. mapp. 227 del Fg. 3.
Richiedente: Comune di Meina (NO).

In data 21/08/2023 con nota PEC protocollo n° 24859 (prot. di ricevimento n. 35506/A1817B del 21/08/2023) il Comune di Meina ha presentato, tramite la Provincia di Novara - Settore Ambiente – Ufficio Pianificazione Risorse Idriche e VAS, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai soli fini idraulici per la derivazione d'acqua superficiale dal Lago Maggiore ad uso civile (irrigazione aree verdi pubbliche) in Comune di Meina (NO), interessante e antistante le aree demaniali censite al N.C.T. mapp. 227 del Fg. 3.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici firmati digitalmente dal Dott. Geol. G. Capulli in base ai quali è individuato l'intervento e l'occupazione delle aree.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli elaborati grafici presentati l'occupazione delle aree in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Comune di Meina (NO) possa essere rilasciata l'autorizzazione per la derivazione d'acqua superficiale dal Lago Maggiore ad uso civile (irrigazione aree verdi pubbliche) in Comune di Meina (NO), interessante e antistante le aree demaniali censite al N.C.T. mapp. 227 del Fg. 3.

L'occupazione dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. il parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione di esercizio Lago Maggiore è vincolante per la realizzazione di tale intervento e ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Gestione Associata o al Comune il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino inferiori a 100 metri quadri;
2. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
3. i sistemi di zavorra e/o ancoraggio delle tubazioni dovranno essere in grado di garantire la stabilità delle stesse e queste dovranno essere assicurate in modo che il loro ancoraggio non venga meno e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitarne il pericolo di deriva anche in caso di tubazioni vuote e considerando le sollecitazioni esterne dovute anche alla presenza dei battelli e alle loro aree di manovra;
4. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
5. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
6. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;

7. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà, prima dell'inizio dei lavori, ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'